

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Comune di CENTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°.....del.....

**AMBITO TERRITORIALE DI
FERRARA**

Approvato con delibera del Consiglio d'Ambito n° 75, del 8 novembre 2018

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75, del 8 novembre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di Tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*).

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2, 3 e 5 della presente lettera b);

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. i rifiuti da lavorazioni industriali;
4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
5. i rifiuti da attività commerciali;
6. i rifiuti da attività di servizio;
7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

d) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

e) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

f) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

g) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

h) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

- i) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "y", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- j) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolto in modo differenziato;
- o) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- p) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- q) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- r) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- s) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- t) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- u) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- v) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- w) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- x) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- y) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

z) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

aa) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

bb) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

cc) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

dd) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati.

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento*).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 4 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilati ai rifiuti urbani dal punto di vista qualitativo e quantitativo, ai fini del servizio di gestione integrata dei rifiuti e dell'applicazione della Tariffa, i rifiuti non pericolosi individuati dal regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato dalla forma di cooperazione obbligatoria, di cui alla legge regionale dell'Emilia Romagna 6/12/1999 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, denominata inizialmente "Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara" e successivamente "Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di Ferrara", con deliberazione n. 3 del 17/03/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e speciali assimilati.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie Tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

4. Qualora il modello Tariffario utilizzi la superficie Tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono

tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>attività</i>	<i>% riduzione</i>
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
- c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi assimilati agli urbani;
- e) per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari;
- f) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
- g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, cantine soffitte e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tariffazione o provenienti da aree escluse dalla Tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 43.

Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa

riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.

2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:

a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;

b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lettera a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione Tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti

locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.

6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.

7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla citata legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 38 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 6, comma 4, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 9 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di

cui all' art. 6 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti.

3. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare.

4. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 3, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della Tariffa e alla sanzione di cui all'art. 43.

5. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, con le seguenti modalità: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio; mentre le utenze domestiche dovranno restituire i contenitori nei "Punti" segnalati dal Gestore. Nel caso di mancata restituzione dei contenitori, il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;

6. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

7. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

- a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
- b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 38 del presente Regolamento;
- c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
- d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;
- e) nei casi di cui all'art. 8, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità

8. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, per un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti di detenzione. Non rilevano,

invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).

9. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 38. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

10. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 38 del presente Regolamento.

Articolo 10 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

Articolo 11 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacoli viaggianti

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc.) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una Tariffa applicata dal Gestore commisurata al servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

Articolo 12 - Mercati ambulanti, fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

Articolo 13 - Imposte di legge

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

Articolo 14 - Obblighi di trasmissione delle banche dati

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.

2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della Tariffa corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

Articolo 15 - Obblighi di informazione all'utenza

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019.

TITOLO II - RIDUZIONI

Articolo 16 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

1. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti speciali assimilati, di cui alla tabella allegata al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 26 maggio 2016, recante: *Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani*, definita "Elenco codici EER da utilizzare ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata", come sotto riportati, la parte variabile della Tariffa è ridotta nelle forme riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.-

Codice CER	Descrizione
08.03.18	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17*
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone

Codice CER	Descrizione
15.01.02	Imballaggi in plastica
15.01.03	Imballaggi in legno
15.01.04	Imballaggi metallici
15.01.05	Imballaggi materiali compositi
15.01.06	Imballaggi in materiali misti
15.01.07	Imballaggi in vetro
15.01.09	Imballaggi in materia tessile
20.01.01	Carta e Cartone
20.01.02	Vetro
20.01.10	Abbigliamento
20.01.11	Prodotti tessili
20.01.38	Legno diverso da quelle di cui alla voce 20.01.37
20.01.39	Plastica
20.01.39	Metallo
20.03.07	Rifiuti ingombranti

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare annualmente al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvio al riciclo, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dei formulari. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati. La riduzione è riconosciuta nella prima fattura dell'anno successivo a quella di riferimento.

Articolo 17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. La Tariffa è dovuta, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 18 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa parte fissa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari all'80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio individuale

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica:

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di

misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

2. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009, n. 4 che praticano il compostaggio individuale della frazione organica dei propri rifiuti, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.):

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di trasmissione della autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 37, comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

Articolo 20 - Riduzioni per il compostaggio di comunità

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*), si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente

prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto “*umido/organico*” e dalla rinuncia al servizio “*verde e ramaglie porta a porta*”

2. All’utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell’Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l’agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto “*umido/organico*” e dalla rinuncia al servizio “*verde e ramaglie porta a porta*”

3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull’organizzazione dell’attività di compostaggio, adottato dall’organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell’agevolazione applicata.

4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un’istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

Articolo 21 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell’anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell’Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 38, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere l’alloggio in locazione o comodato e di comunicare l’eventuale variazione d’uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

Articolo 22 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, anche ricorrente, per un periodo non superiore a quanto riportato nell’Allegato 1 al presente Regolamento, risultante da licenza/autorizzazione per l’esercizio dell’attività rilasciata dagli organi competenti o da adeguata documentazione è applicata la riduzione della tariffa prevista nell’Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 38.

Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente

Articolo 23 - Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 9 del presente Regolamento si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

Articolo 24 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (bolletta, tesserino, card, etc.) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Non sono previste agevolazioni.

Articolo 25 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di preparazione al riutilizzo (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (bolletta, tesserino, card, etc.) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Articolo 26 - Conferimento presso i Centri del riuso

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (bolletta, tesserino, card, etc.) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Articolo 27 - Riduzioni per punti vendita certificati

1. È riconosciuta la riduzione della Tariffa, nelle forme indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, per l'utenza non domestica che attui azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti quali

la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore.

Articolo 28 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatari di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Articolo 29 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatari di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Articolo 30 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che applica il sistema del vuoto a rendere.

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale

1. All'utenza non domestica della ristorazione commerciale che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, il Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l'asporto del cibo da parte dei clienti.

2. La tipologia e il numero dei contenitori da fornire gratuitamente all'utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

Articolo 33 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

Articolo 34 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica

1. Per l'utenza non domestica in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

Articolo 35 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

Articolo 36- Riduzioni per manifestazioni ed eventi

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (ECOFESTE).

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

Articolo 37 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.

2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 43 per omessa comunicazione di variazione.

3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% della parte fissa, con esclusione della riduzione di cui all'articolo 18, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.

5. Le riduzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono alternative.

6. La riduzione di cui all'articolo 17 non è cumulabile con le altre riduzioni

7. le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.

TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

Articolo 38 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 43 del presente Regolamento.

2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, il numero telefonico, ove esistente, per le utenze domestiche il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente e per le utenze non domestiche l'indirizzo PEC. Alla comunicazione di attivazione deve essere allegata almeno la seguente comunicazione: a) per le utenze domestiche la planimetria quotata dei locali soggetti a tariffa; b) per le utenze non domestiche: planimetria operativa dei locali e delle aree soggette a tariffa e visura CCIAA.

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.

5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

Articolo 39 - Controllo

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in

comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 43.

Articolo 40- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore; il Gestore garantisce l'attivazione di almeno un canale di pagamento senza spese di commissione a carico dell'utente.

2. Le fatture: **a) cartacee**, sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica e tramite posta elettronica certificata nel caso di utenza non domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato; **b) elettroniche**, sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla Carta dei Servizi.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di pagamento avente valore di messa in mora, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Gestore procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare. Trascorso il termine indicato nell'avviso di pagamento avente valore di messa in mora, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Oltre al corrispettivo dovuto il Gestore addebita all'utente gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo alla data di scadenza riportata nell'avviso di pagamento avente valore di messa in mora pari al vigente tasso legale maggiorato di tre punti percentuali. Con l'avviso di pagamento avente valore di messa in mora è richiesto anche il rimborso delle eventuali spese di notifica postali.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di pagamento avente valore di messa in mora, di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della Tariffa prevista all'art. 43.

6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale

Articolo 41 - Riscossione

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 11 e 12 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

Articolo 42 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.

2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.

3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.

4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal

momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 43 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.

2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE		SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della Tariffa (art. 40, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 39, comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 9, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione del venir meno delle condizioni di riduzione (art. 37, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diverso dai residenti, entro i termini (art. 38, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 38, comma 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 14, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "*turismo dei rifiuti*", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

Articolo 44 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 46 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2020. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2019

ALLEGATI

Allegato 1: Riduzioni della Tariffa

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 3: Modello di dichiarazione sostitutiva per il compostaggio domestico

Allegato 4: Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE

Allegato 1 Riduzioni della Tariffa

Articolo 16 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo: viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a **40** (quaranta/00) **euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile.

Articolo 19 Riduzioni per il compostaggio individuale: alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al **35%** (trentacinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al **20%** (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della parte fissa pari al **10%** (dieci per cento).

Articolo 20 Riduzioni per il compostaggio di comunità: alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al **35%** (trentacinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al **20%** (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della **parte fissa** pari al **10%** (dieci per cento).

Articolo 21 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: viene riconosciuta una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa pari al **20%** (venti per cento) e si considera un numero di **occupanti pari a 2**. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

Articolo 22 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: viene riconosciuta una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa pari al **15%** (quindici per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a **183 giorni/anno**. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

Articolo 23 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota: il numero degli occupanti viene fissato in una unità e viene riconosciuta una riduzione della parte fissa e variabile della tariffa pari al **20%** (venti per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.

Articolo 27 Riduzioni per i punti vendita certificati: viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al **5%** (cinque per cento)

Articolo 28 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari: viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

Articolo 29 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari: viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

Articolo 30 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'uso: viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del **15%** (quindici per cento)

Articolo 31 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere: viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi**

resi, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

Articolo 32 Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family-bag nella ristorazione commerciale: viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5% (cinque per cento).

Allegato 2

Classificazione delle utenze non domestiche

1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi e teatri
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	distributori carburanti, impianti sport., area sosta camper
5	spiagge degli stabilimenti balneari
6	esposizioni, autosaloni, sale giochi
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case di cura e riposo poliambulatori
10	ospedali
11	uffici, agenzie, studi professionali
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	banchi di mercato beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
23	mense
24	bar, caffè, pasticceria, birrerie
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio, piadineria
28	ipermercati di generi misti
29	banchi di mercato generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi

Allegato 3:
Modello di dichiarazione sostitutiva
per il compostaggio domestico
Compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani
MODULO DI RICHIESTA/RINUNCIA

CODICE CLIENTE _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto:

Cognome _____ Nome _____

Via _____ n. _____

Località _____

Comune _____ Tel. _____

Codice fiscale _____

In qualità di: intestatario familiare altro

Dati dell'intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome _____ Nome _____

Via _____ n. _____

Località _____

Comune _____ Tel. _____

Codice fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che CLARA stessa vorrà fare. CLARA avrà il diritto di revocare l'adesione, qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo

CHIEDE di aderire al servizio "compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani"

- con la consegna, in comodato d'uso gratuito, della **compostiera di CLARA S.p.A.** da It.....
- utilizzando una **compostiera di proprietà** da It.....
- utilizzando **altre tecniche alternative** (es. cumulo, buca/fossa ecc.)

RINUNCIA al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Comune _____ lì _____ firma (non autenticata) _____

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

Premesso che il Comune e CLARA spa intendono promuovere l'uso del compostaggio come forma di auto smaltimento dei rifiuti organici al fine di ridurre la produzione di rifiuti urbani, ed in virtù del contratto di servizio che affida a Clara spa la gestione del servizio di igiene urbana, è approvato il seguente regolamento.

Art. 1 – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost prodotto.

Art. 2 – Per aderire al compostaggio è necessario:

- 1) compilare il modulo di adesione
- 2) far pervenire agli Uffici Clienti CLARA il modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli Clienti oppure inviandolo via fax, posta o e-mail.

Art. 3 – L'utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da CLARA, l'utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile.

Art. 4 – L'utente autorizza Clara spa ad effettuare, eventualmente previo appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica della corretta pratica del compostaggio.

Art. 5 – L'adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno di chiusura dell'utenza.

Art. 6 – Al momento della cessazione del servizio Clara, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro della compostiera presso l'utenza; in assenza della compostiera, all'utente, ai sensi della art. 9 comma 6, sarà addebitato in fattura il costo del contenitore.

Art. 7 – Alle utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento di applicazione della Tariffa. L'entità della riduzione è stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Tariffa. La riduzione è alternativa a quella prevista dall'art. 20 e non è cumulabile con quella prevista dall'art. 17 del Regolamento della Tariffa. La riduzione decorre dalla data di trasmissione dell'adesione e comporta la riduzione della parte variabile della tariffa. Tale riduzione sarà corrisposta solo se vengono accertate le condizioni di cui all'art. 1, 3 e 4, o sino a comunicazione da parte dell'utente di rinuncia al compostaggio.

Art. 8 – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante "Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la

determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016”.

Allegato 4:

Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE

Il Comune intende sostenere l'attivazione di ECOFESTE, intendendo con tale denominazione una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene ECOFESTA se rispetta il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l'individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei rifiuti e l'istituzione di apposita organizzazione finalizzata al riciclo e/o alla riduzione e/o al riuso dei rifiuti.

Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo sono individuate dal Gestore come ECOFESTE e pertanto potranno avvalersi di un contributo da parte del Gestore, a parziale copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, e di un marchio di riconoscimento.

SOGGETTI BENEFICIARI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO ECOFESTA

Possono presentare i progetti:

enti pubblici, nel ruolo di coordinatori delle feste presenti nel proprio territorio;
associazioni e organizzazioni di volontariato purché patrocinate dal Comune.

MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI

Per ottenere lo status di ECOFESTA i soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni:

ricreative;

sportive;

culturali;

animazione sociale;

valorizzazione territoriale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni ammissibili le feste a carattere politico.

REQUISITI PER OTTENERE LO STATUS ECOFESTA

Per ottenere il marchio di ECOFESTA è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

individuare un responsabile interno per la gestione dei rifiuti che provveda ad una sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della festa sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti (coordinandosi con il Gestore raccolta rifiuti);

prevedere la raccolta differenziata con le modalità attivate nel Comune, compresi gli eventuali rifiuti speciali esclusi dal conferimento al SGRU;

prevedere azioni di comunicazione presso la festa relative alla gestione dei rifiuti e alla certificazione ECOFESTA.

MARCHIO ECOFESTA E SCHEDA DI AMMISSIONE

Il marchio di ECOFESTA verrà rilasciato a tutte le manifestazioni giudicate ammissibili e sarà trasmesso all'organizzatore in concomitanza coll'accoglimento dell'istanza.

Per ricevere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di ECOFESTA e per l'ottenimento del contributo, le manifestazioni dovranno presentare la scheda di ammissione (Allegato), in cui andranno indicati, ai fini della valutazione e della definizione del contributo:

la complessità e la dimensione del progetto (es. numero di feste programmate, numero di pasti preparati, affluenze documentate per gli anni precedenti);

la tipologia e il numero delle azioni mirate al riciclo (raccolte differenziate attivate nell'ambito della manifestazione, relative attività di informazione e sensibilizzazione).

eventuali azioni mirate alla riduzione dei rifiuti (dotazione di lavastoviglie, vuoto a rendere o caraffe per le bevande, uso di stoviglie e posate riutilizzabili ecc.) e l'integrazione con altre tematiche ambientali come, ad esempio, azioni per il risparmio idrico ed energetico, di valorizzazione degli aspetti naturali del territorio, di promozione dei prodotti da agricoltura biologica ecc.).

I requisiti minimi per il riconoscimento del marchio ECOFESTA sono:

organizzazione della raccolta differenziata almeno di

1. carta e cartone;
2. imballaggi in plastica e lattine;
3. umido organico;
4. vetro (se utilizzato);
5. oli alimentari (se utilizzati).

formazione del personale, individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti, impegno ad inserire il marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore e del Comune in tutti i materiali promozionali dell'evento.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti la manifestazione non potrà essere riconosciuta come ECOFESTA.

COMUNICAZIONE

Tutte le iniziative che riceveranno l'autorizzazione all'uso del titolo di ECOFESTA dovranno recare in calce ai materiali informativi (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) il marchio stesso associato al nome o logo del Gestore e del Comune.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di ammissione (Allegato), all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito dal Gestore.

Le domande dovranno essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione oggetto di richiesta e andranno ripetute annualmente, integrando il progetto di miglioramento delle condizioni.

PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI e CONTRIBUTO

Ciascuna associazione organizzatrice di una ECOFESTA è tenuta in ogni caso alla presentazione della domanda di esecuzione dei servizi di raccolta, secondo quanto disposto dal regolamento per di gestione del servizio.

In tale circostanza il Gestore provvederà alla determinazione del contributo da assegnare all'ECOFESTA, in funzione degli obiettivi previsti dal progetto, in misura comunque non superiore all'60% del preventivo emesso dal Gestore per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, parametrato secondo diverse ecofasce.

Il contributo sarà erogato a manifestazione conclusa, previa relazione di rendicontazione dei risultati ottenuti.

La rendicontazione dovrà comprendere fotografie e materiali, cartacei o elettronici, che documentino l'effettiva realizzazione delle azioni di progetto.

Il Gestore ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare l'effettiva messa in pratica degli impegni assunti dal richiedente per la realizzazione dell'ECOFESTA.

SCHEDA DI AMMISSIONE ECOFESTE

INFORMAZIONI GENERALI

Denominazione del richiedente (associazione/ ente)	
Referente della manifestazione (nome e cognome)	
Telefono	
Mail	
Titolo ECOFESTA	
Tipo di manifestazione	
Luogo di svolgimento	
Periodo di svolgimento	
Numero coperti previsti	
Affluenza prevista (dati anni precedenti)	
Descrizione della manifestazione	
Responsabile della gestione dei rifiuti (nome, cognome)	
Telefono	
Email	

**SCHEDA PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PER
L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO ECOFESTA**

Descrizione azioni che si intende realizzare per la raccolta differenziata

Descrizione azioni che si intende realizzare per la riduzione dei rifiuti

Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto (risparmio idrico, energetico ecc.)

Descrizione modalità di formazione degli addetti per la gestione dei rifiuti e descrizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico

**SCHEDA RENDICONTAZIONE ECOFESTA
E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI**

(la colonna a sinistra va compilata dal richiedente spuntando le azioni attuate. la colonna a destra va compilata dal Gestore con attribuzione del punteggio effettivo)

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Raccolta differenziata		
	Carta e cartone	0 (obbligatorio)	
	Imballaggi in plastica e lattine	0 (obbligatorio)	
	Umido organico	0 (obbligatorio)	
	Vetro (se utilizzato)	0 (obbligatorio)	
	Oli alimentari (se utilizzati)	0 (obbligatorio)	
	Altre raccolte (specificare)	1-2	
	Riduzione rifiuti		
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri, stoviglie e posate lavabili	10	
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile a norma UNI EN 13432:2002 da conferire nella raccolta differenziata dell'umido (in alternativa al punto precedente)	4	
	Vuoto a rendere con bottiglie di vetro o caraffe per tutte le bevande	8	
	Vuoto a rendere per alcune bevande - compilare in alternativa al punto precedente specificando per quali bevande, con esempi:		
	- per l'acqua (esempio: acqua del rubinetto in caraffa, acqua gassata in bottiglie di vetro a rendere)	2	
	- per tutti i vini o per alcuni vini (esempio: vino alla spina o in bottiglie di vetro a rendere)	1-2	
	- per tutte le birre o per alcune birre (birra alla spina)	1-2	
	- per altre bevande (specificare)	1	
	Materiale pubblicitario stampato con carta riciclata o certificata FSC	3	
	Recupero di alimenti non utilizzati o residui, accordi con associazioni solidaristiche, canili e gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	2	
	Possibilità di asporto del cibo avanzato da parte degli avventori tramite contenitori idonei dotati di chiusura (doggy bag)	2	
	Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (specificare)	0-3	
	Altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale		
	Utilizzo detersivi biodegradabili e/o etichettati Ecolabel	2	
	Utilizzo di alimenti biologici e/o a km zero (specificare)	0-3	
	Altre azioni per la riduzione dei consumi energetici: lampadine basso consumo, riduttori di flusso, servizio navetta, altro (specificare)	0-3	
	Comunicazione		
	Formazione del personale	0 (obbligatorio)	
	Individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti	0 (obbligatorio)	

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Inserimento del marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore in tutti i materiali promozionali dell'evento	0 (obbligatorio)	
	Team di ecovolontari per l'evento	4	
	Produzione e distribuzione/esposizione di materiale informativo specifico sulla gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione e sul significato dell'ECOFESTA	4	
	Iniziative di educazione ambientale o laboratori sul riciclo	4	

Attribuzione ecofascia:

- Punti da 00 a 15: ecofascia 1 → riduzione del 20 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 16 a 35: ecofascia 2 → riduzione del 40 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 36 a 50: ecofascia 3 → riduzione del 60 % sul costo del servizio preventivato

APPENDICE A

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Comune di Cento

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°.....del.....

**AMBITO TERRITORIALE DI
FERRARA**

Approvato con delibera del Consiglio d'Ambito n° 75, del 8 novembre 2018

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Parte Fissa

1. La Tariffa **parte fissa** da attribuire alle **utenze domestiche** viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente Ka, di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa **parte fissa** da attribuire alle **utenze non domestiche** viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza non domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

Parte Variabile

Il Consiglio Comunale e il Consiglio locale di ATERSIR determinano annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini Tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 e 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

1) rifiuto **“urbano residuo”** - è calcolata in ragione del conferimento di un numero minimo di contenitori per il rifiuto “non riciclabile”, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. I conferimenti “aggiuntivi” rispetto a quelli minimi stabiliti, sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento di gestione del servizio. I contenitori sono forniti dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza.

In caso di **perdita o danno parziale e irreparabile del dato** relativo ai conferimenti di ciascuna

utenza, la quantità di rifiuto conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente o successivo, fatto salvo l'addebito dei **“quantitativo di litri minimi”**.

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio **sanitario**, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di **componenti di età inferiore a 3 anni**, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da **pannolini e pannoloni**, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento di gestione del servizio. L'utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo “sportello clienti” del Gestore. Il rifiuto **“urbano residuo”** raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto **“urbano residuo”** raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

Per la raccolta del rifiuto all'**utenza aggregata**, definita come il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza, il Gestore consegna uno o più contenitori ad uso Comune, utilizzabile/li da tutte le utenze. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le **quantità di rifiuto attribuite** ad un'**utenza aggregata**, sono ripartite tra le singole utenze secondo il principio “pro capite”, in funzione della categoria riferito all'utenza. Il riparto tra le singole utenze avviene utilizzando i coefficienti indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

<p style="text-align: center;">€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica</p> <p style="text-align: center;">€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica</p>

2) La Tariffa variabile relativa alle **altre tipologie di rifiuto, raccolte con il servizio porta a porta**, si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

<p style="text-align: center;">€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica</p> <p style="text-align: center;">€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica</p>

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento di gestione del servizio.

3) servizio **“verde/ramaglie” a chiamata**. Le richieste di servizi a domicilio, comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

€/ritiro

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.

Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

4) servizio “ingombranti” a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio “aggiuntivi” rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

€/ritiro

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

5) Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare di un **servizio adeguato all'utenza**, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel **“Listino Tariffario dei Servizi”** del Gestore approvato contestualmente all'approvazione delle tariffe